


## NOTIFICAZIONE

DELLA SAGRA CONGREGAZIONE DEL BUON GOVERNO

Sopra l' osservanza dell' Editto delli 6. Agosto dell' anno 1729.  
per gli Affitti e delibere di Beni , e Proventi Comunitativi ..

Quando la Sagra Congregazione nel suo Editto delli 6. Agosto 1729. prescrisse, che scorsi li tempi della Vigesima si stipolasse l' Istromento col primo Deliberatario, o rispettivamente col Vigesimoario, secondo l' evenienza de' casi, in cui non fosse intervenuta, oppure fosse rispettivamente acceduta l' Oblazione della Vigesima, aggiunse, che non si ricevevano altre nuove, ancorche maggiori obblazioni, alla riserva, che le medesime non eccedessero la Sesta parte sopra l' ultima maggiore Oblazione, e stabili un termine, entro cui dette Offerte eccedenti la Sesta potessero accettarsi, cioè quando si facciano dentro il termine di due Mesi dalla stipolazione dell' Istromento:

E quindi per se medesimo evidente, che se la Sagra Congregazione ha voluto, che ne suddetti termini si riuasessero quelle Offerte, che non eccedono la Sesta, sia per conseguenza indefinitamente ammessa non quella sola, che l' eguaglia, ma tutte quelle, che la eccedono.

Ed è del pari evidente, che qualunque Oblazione superiore alla Sesta sopravvenga entro il termine di due Mesi ha le qualità, che prescrive l' Editto del 1729., in cui non si è mai detto, che uno solo potesse offerire, o che fatta l' Oblazione da uno, si chiudesse l' adito a qualunque altro Oblatore, che sopravvenisse dentro sempre il termine di due Mesi.

Ha invero la Sagra Congregazione costantemente riprovate le Oblazioni di Sopraseda; ma un tal nome si conviene a quelle sole Offerte, che sopraggiungono dopo consumati li termini, e tempi della Sesta, cioè dopo scorsi li prescritti due Mesi, per evitare appunto il progresso in infinito con grave pregiudizio degl' interessi Comunitativi; e non mai a quelle Oblazioni, che fatte anche successivamente, ma sempre dentro li due Mesi, sorpassassero la Sesta parte dell' ultima maggiore Oblazione.

Le collusioni in questi ultimi tempi avvenute, con le quali stipolato appena l' Istromento col Vigesimoario si è fatto comparire un' Oblatore di Sesta, contro cui si è domandata subito dal Vigesimoario la prelazione, tentando così di privare la Comunità delle più vantaggiose Oblazioni di Sesta entro li medesimi due Mesi sopravvenute, hanno obbligato la Sagra Congregazione, a fare questa dichiarazione, ed a prescrivere espressamente, che il Deliberatario, a di cui favore sia stipolato l' Istromento in caso di non intravenuta oblazione di Vigesima, ed il Vigesimario, con cui siasi egualmente stipolato, hanno il diritto di prelazione nella Sesta; ma che le Comunità possono entro gli assegnati due Mesi ricevere tanto simultaneamente, quanto successivamente più, e distinte Oblazioni di Sesta, e perciò devono essi Deliberatario, e Vigesimario rispetto a qualunque Sesta, che sopravvenga entro li due Mesi, di mandare di mano in mano la prelazione, se non vogliono esser esclusi dal Contratto, riservata la stipolazione immediatamente dopo trascorsi li due Mesi, e fermo sempre rimanendo, che scorsi li due Mesi non sia più luogo ad alcuna Oblazione di Sopraseda, ma rimanghino solo alle Comunità salvi quei diritti, che loro preserva il citato Editto del 1729.

Sarà cura pertanto di qualunque Giudice ne' casi di simile controversie di non interpretare diversamente il suddetto Editto dell' anno 1729. se non se a norma della presente dichiarazione. Dato dalla Nostra Residenza questo dì 1. Dicembre 1788.

F. Card. Carandini Prefetto.

G. Castiglione Segretario.

IN ROMA; Nella Stamperia della Reverenda Camera Apostolica 1788.